



TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile – Procedure Concorsuali

R.g. procedimento unitario n. 36/2023

Il Giudice Designato

vista la proposta di concordato minore ex art. 74 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza depositata in data 24.5.2023 ed integrata in data 10.8.2023 dal ricorrente CROLLA LUIGI (C.F. CRLGU71M13A486S), titolare dell'omonima impresa agricola individuale (P.I. 01803190600), rappresentato e difeso dall'Avv. Beniamino Di Bona e coadiuvato dall'OCC Dott.ssa Laura Carinci;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

Decreto

Per procedere all'apertura della procedura diretta all'omologa del concordato minore ex art. 80 ccii il G.D. deve previamente valutare la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda e verificare quindi la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 74, 75 e 77 ccii e la fattibilità del piano.

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità, si osserva che il debitore ricorrente non è qualificabile come consumatore, derivando l'esposizione debitoria dallo svolgimento di attività di imprenditore individuale agricolo, che peraltro rispetta i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) n. 1, 2 e 3 ccii. Non risulta, inoltre, che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né consta la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori. Ancora, la documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante; così come risulta esaustiva la relazione depositata dall'OCC ai sensi dell'art. 76 co. 2 ccii.

Non è dubitabile che il ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza definiti dall'art. 2, co. 1, lett. a) e b) ccii. In particolare, l'indebitamento del ricorrente ammonta ad euro 177.697,11, di cui:

- euro 47.203,37 nei confronti della BCC di Roma in privilegio immobiliare;
- euro 41.658,87 nei confronti dell'Inps, euro 834,00 nei confronti del Consorzio Melfa ed euro 2.984,16 nei confronti del Comune di Alvito, tutti in privilegio mobiliare;



- euro 36,15 nei confronti della Regione Lazio, euro 51.000,00 nei confronti della Bruni s.p.a., euro 2.250,00 nei confronti della Kima s.r.l., euro 9.200,00 nei confronti di D'Amario Bruno, euro 7.232,31 nei confronti dell'Avv. Marco Grossi, euro 9.765,49 nei confronti della Molini Popolare, euro 685,50 nei confronti dell'Avv. Luca Brunelli, euro 4.450,00 nei confronti della Jolly auto s.r.l. ed euro 397,26 nei confronti dell'Avv. Francesco Ferdinandi, tutti in chirografo.

A fronte di ciò, il ricorrente percepisce entrate annuali pari ad euro 37.000,00 (euro 3.083,00 mensili), derivanti dai contributi AGEA, pari ad euro 25.000,00; dalla locazione di una unità immobiliare, pari ad euro 9.000,00; nonché da ulteriori redditi pari ad euro 3.000,00. È dunque evidente che il ricorrente non sia in grado di soddisfare tutte le obbligazioni con il proprio patrimonio e che si trovi in condizione di sovraindebitamento, dovendo far fronte ai bisogni della famiglia, composta da quattro persone, che ammontano ad euro 2.200,00 circa mensili, nonché alle rate del mutuo con la BCC di euro 1.000,00 circa ed alle altre posizioni debitorie, con uno squilibrio mensile di euro 1.000,00 circa tra quanto il ricorrente ricava e quanto in più dovrebbe guadagnare per uscire dalla situazione di sovraindebitamento.

Proprio per questo, il ricorrente ha deciso di ricorrere allo strumento di regolazione della crisi del concordato minore, in modo da poter rientrare dell'indebitamento, previa falcidia dei crediti, mediante il versamento di rate mensili per lo stesso sostenibili. Focalizzando, quindi, l'attenzione sul piano proposto dal ricorrente, questo prevede il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione, mediante il versamento di otto rate dall'omologa; successivamente il soddisfacimento integrale del credito privilegiato immobiliare e del 50% dei crediti privilegiati mobiliari mediante il versamento di 72 rate, successive alla prededuzione, di euro 973,50 ciascuna; infine, il soddisfacimento del 20% dei crediti chirografari, nonché di quelli privilegiati per la restante parte degradata a chirografo, mediante il versamento di 24 rate mensili di euro 898,891 ciascuna.

Al riguardo, in maniera condivisibile l'OCC nella propria relazione ha attestato la fattibilità e la sostenibilità della proposta, rilasciando anche la specifica attestazione prevista in presenza di falcidia dei privilegiati che il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione. Invero, l'immobile nel quale risiede la famiglia Crolla è adiacente al ricovero degli ovini con il quale viene svolta l'attività imprenditoriale e, pertanto, è difficilmente appetibile per il mercato, essendo anche ubicato in zona isolata (Alvito, via Colle Alto); l'altro immobile, invece, essendo stato concesso in locazione, garantisce una provvista di euro 9.000,00 che verrebbe probabilmente pregiudicata in caso di sua alienazione forzata.

Infine, considerata la specifica richiesta del ricorrente, contenuta nella domanda originaria del 3.4.2023, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio dello stesso e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento, giustificandosi così, anche in ragione della natura di concordato minore in continuità, la nomina di un commissario giudiziale per la funzione di vigilanza;



p.q.m.

visto l'art. 78 ccii:

1. dichiara aperta la procedura diretta all'omologa della proposta di concordato minore presentata da Crolla Luigi, titolare dell'omonima impresa agricola individuale;
2. dispone la pubblicazione del presente decreto, in forma integrale, in apposita area del sito web del Ministero della Giustizia e nel Registro delle Imprese;
3. nomina Commissario Giudiziale il Dott. Salvatore Monaco, pec studiomonaco.s@pec.it, con invito ad accettare l'incarico entro dieci giorni dalla nomina;
4. dispone che il Commissario Giudiziale comunichi senza indugio la proposta e la relazione dell'OCC depositate in data 24.5.2023, le integrazioni depositate in data 10.8.2023, nonché il presente decreto a tutti i creditori via pec e dia esecuzione al medesimo decreto;
5. assegna ai creditori termine fino al 10.10.2023 incluso per far pervenire al Commissario Giudiziale, a mezzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato minore e le eventuali precisazioni, con la precisazione che opera la regola del silenzio-assenso;
6. avverte i creditori che nella comunicazione da trasmettere al Commissario Giudiziale dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, sul quale ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che in difetto i provvedimenti saranno comunicati con deposito in Cancelleria;
7. dispone che il Commissario Giudiziale, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al G.D. mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute) ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori;
8. fissa per la decisione sull'omologazione l'udienza del 25.10.2023, ore 12;
9. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
10. avverte che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.;



11. avverte il debitore istante che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi al ricorrente e al Commissario Giudiziale.

Cassino, 22.8.2023

Il G.D. Dott. Lorenzo Sandulli

